

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 241/2018

del 5 dicembre 2018

## che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1508]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1129 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva l'acetamiprid come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1130 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva la cipermetrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1131 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva il penflufen come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 <sup>(3)</sup>.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Dopo il punto 12zzzzzl (Decisione di esecuzione (UE) 2018/619 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- "12zzzzzm. **32018 R 1129**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1129 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva l'acetamiprid come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 4).
- 12zzzzzn. **32018 R 1130**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1130 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva la cipermetrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 8).
- 12zzzzzo. **32018 R 1131**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1131 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva il penflufen come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 12)."

## Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1129, (UE) 2018/1130 e (UE) 2018/1131 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

## Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

(<sup>1</sup>) GU L 205 del 14.8.2018, pag. 4.

(<sup>2</sup>) GU L 205 del 14.8.2018, pag. 8.

(<sup>3</sup>) GU L 205 del 14.8.2018, pag. 12.

\* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

